MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001)

DIFASS INTERNATIONAL SPA
BIFARMA SRL
DMF PHARMA FOODAR SRL

PARTE GENERALE COMUNE

DIR1205-MO231PGC.002

Documento riservato gestito elettronicamente nel Sistema di Gestione per la Qualità
Digitaliso | Doc. di Sistema | Direttive
Riproduzione Vietata

Alagna & Partners – Studio Legale
Studio 231®
Bologna, *Palazzo dei Banchi*, Via Pescherie Vecchie, 2.
www.studio231.com

- Rev. 002 del Febbraio 2023

PARTE GENERALE COMUNE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Decreto Legislativo 231/01, recante la "***Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica***", è stato emanato in data 8.6.2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29.9.2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4.7.2001. Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.7.95 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26.5.1997 (anch'essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero

da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

L'indicazione, nel Decreto, di "responsabilità amministrativa" è tecnicamente esatta, anche se, sostanzialmente, la natura delle gravi sanzioni previste e la valutazione da parte dello stesso Giudice penale che tratta il processo a carico dell'imputato indicano trattarsi di una forma di responsabilità penale che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti sanzioni pecuniarie (particolarmente gravose) e temibili misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio della attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. Da rilevare peraltro che il catalogo dei reati è in continua espansione.

Originariamente il Decreto si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 *ter* c.p.).

Successivamente l'art. 6 della Legge 23.11.2001 n. 409 recante " *Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 *bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11.4.2002 n. 61, in vigore dal 16.4.2002, ha introdotto, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario, il nuovo art. 25 *ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai cosiddetti reati societari, così come configurati dallo stesso D.lgs. n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Ancor più di recente, con la Legge n. 7 del 2003, è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* D.lgs. 231/01).

Con la Legge n. 228 del 2003 è stato introdotto l'art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01 con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

Le Leggi 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e 262 del 2005 (c.d. Legge sul Risparmio) hanno esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la legge 62 del 2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 *sexies* che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cd reati *"market abuse"* e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La medesima Legge 262 del 2005 ha inoltre previsto all'art. 187 *quinquies* Testo Unico della Finanza una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 ter T.U. della Finanza).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25 *ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste nel medesimo articolo 25 *ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La legge 9.1.2006 n.7 ha poi introdotto nell'art. 25 *quater* la nuova fattispecie di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente volta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere anche nel nostro Paese per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione degli stessi.

La Legge 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.00 ed il 31.5.01, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.1.73 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 9.10.90 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- illecito impiego di capitali(art. 648 *ter* c.p.);
- traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 del T.U. di cui al D.lgs. 25.7.98 n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Si definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Legge n. 123 del 2007, entrata in vigore il 25.8.07, ha introdotto l'art. 25 *septies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Si tratta, allo stato, degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente. Proprio la parte sanzionatoria dell'art. 25 *septies* è stata modificata dall'art. 300 del D.lgs. n. 81 del 2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il d.lgs. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha introdotto l'art. 25 *octies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. In ordine alla commissione di tali reati si segnala che parrebbe configurabile una responsabilità penale omissiva dei membri dell'OdV ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. L'art. 52 del d.lgs. 231/2007 prevede infatti in capo ai componenti dell'OdV l'obbligo giuridico di comunicare a diverse Autorità Pubbliche (Autorità di Vigilanza, Ministero etc.) eventuali infrazioni di alcune disposizioni del Decreto 231/2007 medesimo.

La Legge 48/2008 ha introdotto l'art. 24 *bis*, il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, prevedendo la punibilità dell'ente per una serie di condotte relative a titolo esemplificativo all'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.), alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.), alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.), all'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.), al danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.). Rilevante è inoltre l'introduzione del delitto di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto l'art. 24 *ter* che punisce la società nel caso in cui i soggetti apicali commettano delitti di criminalità organizzata ex artt. 416, 416 bis, 416 ter, 630 del codice penale nonché i delitti previsti dell'art. 74 del D.P.R. 309 del 1990.

La legge 29 luglio 2009 n. 99 estende l'applicabilità dell'art. 25 *bis* anche ai delitti di contraffazione e commercio di prodotti industriali contraffatti o contenente segni falsi, di cui agli artt. 474 e 474 del codice penale. Inoltre, ha introdotto l'art. 25 *bis*-1. che punisce la società per i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 513 ss. c.p.; e l'art. 25 *novies* che estende i reati presupposto anche alle fattispecie a tutela del diritto d'autore.

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 introduce ulteriori fattispecie, la cui commissione può far scattare la responsabilità da reato degli enti. In primo luogo, è stato inserito l'art. 25 *decies* il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 377-bis del codice penale che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Inoltre, l'introduzione dell'art. 25 *undecies* estende l'applicabilità del regime del D.lgs. n. 231 del 2001 a quasi tutti i reati ambientali puniti dal codice penale e dalle leggi complementari.

Il D.lgs. n. 109 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, prevede sanzioni in ordine all'impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno; tale decreto ha introdotto l'art. 25-duodecies che estende la responsabilità dell'ente anche all'ipotesi di realizzazione del reato di cui all'art. 22 comma 12-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero la fattispecie di impiego di lavoratori irregolari.

Con la legge n. 190 del 2012, sono state modificate alcune fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione ed è stata introdotta, all'interno dei reati societari contenuti nel codice civile, la fattispecie di corruzione tra privati. Questa riforma ha diviso la fattispecie di concussione in due fattispecie; accanto alla concussione per costrizione, il legislatore ha inserito, all'art. 319-quater del codice penale la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, che modifica la precedente concussione per induzione con la punibilità anche del soggetto privato. Per effetto di questa legge, l'art. 25 del Decreto richiama anche la nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater del codice penale. Inoltre, all'art. 25-ter del Decreto è stata aggiunta la lettera s-bis) che richiama il delitto di corruzione tra privati, introdotto all'art. n. 2635 del codice civile.

Con il Decreto Legge n. 93 del 2013 la tutela di cui all'art. 24 bis è stata estesa anche al furto o indebito utilizzo di identità digitali e all'utilizzo abusivo o falsificazione di carte di credito.

Con la legge n. 186 del 2014 introduttiva dell'art. 648-ter.1 del codice penale è stato modificato l'art. 25 *octies* del decreto n. 231 del 2001 ed è divenuto presupposto della responsabilità dell'ente anche il nuovo reato di autoriciclaggio entrato in vigore il 01.01.2015.

Con la legge n. 68 del 2015, entrata in vigore il 29.05.2015, è stato poi modificato l'art. 25 *undecies* del decreto n. 231 del 2001, che ha posto a presupposto della responsabilità dell'ente alcune fattispecie introdotte nel codice penale nonché ha previsto aumenti delle sanzioni pecuniarie e introduzione di sanzioni interdittive qualora reati presupposto siano anche taluni reati ambientali previsti dal codice penale.

Con la legge n. 199 del 2016 è stato collocato tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente anche l'art. 603-bis del codice penale, che prevede e punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, ovvero il c.d. caporalato.

Con il d.lgs. n. 38 del 2017, è stata modificata la fattispecie di cui all'art. 2635 del codice civile, che era già reato presupposto della responsabilità dell'ente, ed è stata introdotta la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, ovvero il nuovo art. 2635-bis c.c.

Anche gli ultimi anni sono stati contraddistinti da molteplici modificazioni alla normativa, di talché si ritiene necessario fornire un quadro aggiornato della normativa:

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 , n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Vigente al: 14-2-2023

SEZIONE III

((Responsabilita' amministrativa da reato))

Art. 24.

((Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.))

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((356,)) 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ((o dell'Unione europea)), del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si

applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

((2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.))

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,)) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

(((Delitti di criminalita' organizzata).))

((1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)) .

Art. 25

((Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio.))

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. ((La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.))

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

(((Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).))

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

(((Delitti contro l'industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2)).

Art. 25-ter

(Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)

f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.))

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. (9)

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

(((Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi'in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque

stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.))

Art. 25-quater.1

(((Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo_583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.))

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalita' individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

(((Abusi di mercato).))

((1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)).

Art. 25-septies

(((Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).))

((1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita ((, nonche' autoriciclaggio))).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((,648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

Art. 25-octies.1

(((Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.))

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) ((20))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."

Art. 25-decies

(((Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies
(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

((a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)) .

((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a))) .

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies.

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

((1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Art. 25-terdecies

(((Razzismo e xenofobia).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

Art. 25-quaterdecies

(((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).))

((1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Art. 25-quinquiesdecies
(Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ((quando sono

commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita',la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(37)

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 25-sexiesdecies
(((Contrabbando).))

((1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

Art. 25-septiesdecies

(((Delitti contro il patrimonio culturale).))

((1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,comma 2, per una durata non superiore a due anni.))

Art. 25-duodevicies

(((Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)) .

* * *

Dall'esame della struttura delle norme che prevedono i reati presupposti, applicata alle società, emergerà la sostanziale estraneità di una parte significativa delle stesse, come risulterà particolarmente evidente nella concreta disamina delle aree di rischio e delle aree strumentali.

Si ricorda infine che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti a esse inerenti.

1.2. Le sanzioni previste dal D.lgs. n. 231 del 2001

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati a mente dell'art. 9 si distinguono in:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è dunque ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1. Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art.11, mentre l'importo delle quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

2. Le sanzioni interdittive.

La sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata della sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni.

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che esse possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

3. La confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (art. 19).

4. La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

1.3. Gli autori del reato presupposto

Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231 del 2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o 'apicali'; art. 5 co 1° lett.a) D.Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5 comma I lett. b) D.lgs. 231/01).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma II D.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. L'interesse o il vantaggio per la società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini 'interesse' e 'vantaggio', la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione suggerisce infine che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*, viceversa quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

1.5. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare l'art. 6, comma I, del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e gestione;
- non è stata omessa o trascurata la vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che la Società debba:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Controllo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in

cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5 lettere a) e b). Segnatamente è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza altresì l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione già prevista dalla lettera e) sub art. 6 comma 2).

Sotto un profilo formale l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potranno anche decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione.

Rimane tuttavia che l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo è per gli Enti un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante inoltre considerare che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle

Associazioni di Categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata CONFINDUSTRIA che nel marzo 2002 ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel 2004 e dappoi nel marzo del 2014 e da ultimo nel giugno 2021. Tutte le versioni delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA sono state poi giudicate dal Ministero di Giustizia *adeguate al raggiungimento dello scopo fissato* (con riferimento alle Linee Guida del 2002 si rimanda alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 4.12.03, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 28.6.04 e, con riferimento all'aggiornamento datato 2014, alla Nota del Ministero di Giustizia del 21 luglio 2014).

Un rilevante contribuito interpretativo viene anche dal documento "Note e Studi 5/2019" redatto da Assonime, secondo cui le regole dei modelli devono essere volte a (i) mappare le aree in cui è più radicato il rischio di reato; riconoscere le modalità operative attraverso le quali vengono commessi gli illeciti; (iii) individuare le specifiche regole cautelari che minimizzano il rischio di reato; (iv) predisporre adeguati meccanismi di controllo interno sulla funzionalità del modello e sulla necessità di adeguamenti; (v) prevedere un sistema disciplinare per sanzionare i comportamenti devianti; (vi) assicurare il funzionamento di meccanismi di whistleblowing.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA'

DIFASS INTERNATIONAL SPA è una società italiana operativa dal giugno del 2010 con una solida posizione di mercato nell'ambito della progettazione e commercializzazione di prodotti nutraceutici e dispositivi medici. La compagine sociale è formata da due persone fisiche ed una persona giuridica, precisamente: Pierluigi Guasti (95,5%), Marinella Forcellini (1,5%) e San Gerardo Partecipazioni (3%)

Rispettivamente, nell'autunno 2012 e nell'autunno 2014 la Società, prima controllante al 100% delle società Difass S.r.l. e Generix S.r.l., si è fusa con queste ultime e ne ha integrato il profilo operativo della progettazione con quello della commercializzazione dei prodotti di cui all'oggetto sociale,

precedentemente operata dalle società con cui si è fusa. Attività che oggi DIFASS INTERNATIONAL SPA svolge per lo più attraverso reti di agenti liberi professionisti esterni, per lo più monomandatari , i quali promuovono i prodotti sia presso medici di base sia presso specialisti.

Sebbene la quasi totalità delle attività commerciali di DIFASS INTERNATIONAL SPA si identifichi con la commercializzazione di prodotti nutraceutici e dispositivi medicali ultimamente ha cominciato a commercializzare anche alimenti a fini medici speciali.

Oggetto sociale di DIFASS INTERNATIONAL SPA è, dunque, dopo la fusione, la commercializzazione, la produzione, la trasformazione, il confezionamento e la distribuzione di integratori alimentari e prodotti dietetici, prodotti cosmetici, prodotti erboristici, alimenti arricchiti, prodotti per la pulizia e l'igiene, di medicinali omeopatici, prodotti farmaceutici, specialità medicinali e dispositivi medici, di strumentazioni per apparecchiature a uso medico sanitario e apparecchiature affini e complementari. La Società, inoltre, può effettuare, anche per conto di terzi, la promozione diretta e indiretta dell'immagine e delle vendite, la fornitura di prodotti e servizi a uso promozionale, la selezione, formazione e gestione del personale di reti commerciali.

L'attività complessiva della Società, dunque, compendia in sé diversi profili operativi: a) progettazione dei prodotti di cui all'oggetto sociale e relativa commercializzazione attraverso reti di agenti esterni b) vendita diretta, ovvero senza rete commerciale, ai distributori italiani ed esteri; c) vendita alla pubblica amministrazione su ordine diretto o tramite partecipazione a gare di appalto; d) vendita diretta (assimilabile all'*e-commerce*) a soggetti privati; e) attività di *licensing* sia in Italia che all'estero; f) mera attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti a favore di soggetti terzi richiedenti.

DIFASS INTERNATIONAL SPA occupa, attualmente, circa 30 dipendenti, di cui un quadro, ed ha sede legale ed effettiva in Coriano di Rimini, località Cerasolo.

Attualmente, la Società detiene le quote di diverse società:

- BIFARMA SRL
- PRIMALY SRL
- DMF PHARMA FOODAR SRL, la quale, a sua volta, detiene una partecipazione della società FAR SRL nella misura del 49%.
- TWO BEE SRL

Di seguito si analizza sommariamente l'attività svolta dalle società partecipate.

BIFARMA SRL

La società ha sede in Coriano, Frazione Cerasolo.

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO A) IL COMMERCIO, LA RICERCA E LO SVILUPPO DEI SEGUENTI PRODOTTI:- PRODOTTI ED ARTICOLI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICINALI, VETERINARI, BIOLOGICI, PARAFARMACEUTICI, COSMETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, DISPOSITIVI MEDICI, ECCETERA, DI PROPRIETA'
DELLA SOCIETA' O DI TERZI, ANCHE PREVIA GESTIONE E/ O COORDINAMENTO DI AGENTI
E/ O COORDINATORI E/ O INFORMATORI SCIENTIFICI E/ O DIPENDENTI, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA NELLE MATERIE DI CUI SOPRA;- ALIMENTI DIETETICI, PRODOTTI ALIMENTARI DI OGNI GENERE PER USO UMANO ED ANIMALE;- STRUMENTI, APPARECCHI ED ARTICOLI CHIRURGICI, SCIENTIFICI, ORTOPEDICI;-
PRODOTTI AFFINI AI PRECEDENTI O COMUNQUE CONNESSI CON LA LORO FABBRICAZIONE E COMMERCIO; B) LA FORNITURA, DIRETTA O INDIRETTA, DI SERVIZI TECNICI,
PROMOZIONALI E DI MARKETING ED ACCESSORI NEI SETTORI DI CUI SOPRA; LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA NELLE MATERIE DI CUI SOPRA; C) L' ASSUNZIONE DI MANDATI, ANCHE NON IN ESCLUSIVA, DI AGENZIA DI PRODOTTI NEI SETTORI DI CUI SOPRA. LA SOCIETA' POTRA', IN VIA NON PREVALENTE E NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE O AD ESSO STRUMENTALI; POTRA' SVOLGERE OPERAZIONI PRESSO BANCHE ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI(AD ES.: OTTENERE FINANZIAMENTI, MUTUI, ANTICIPAZIONI E CREDITO IN GENERE, ASSISTITI O MENO DA GARANZIE E/ O MEDIANTE SCONTO DI
EFFETTI; APRIRE CONTI CORRENTI ED IVI OPERARE ANCHE MEDIANTE SCOPERTI); IN PARTICOLARE LA SOCIETA' POTRA': ACQUISIRE IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, O CONCEDERE IN LOCAZIONE, ESCLUSA QUELLA

FINANZIARIA, BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO, BENI MOBILI ED IMMOBILI; ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE AZIENDE, SOCIETA', CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE AVENTI GLI STESSI SCOPI O SCOPI AFFINI, GESTIRLE E LIQUIDARLE; ASSUMERE MANDATI,
APPALTI, PARTECIPARE A GARE E CONVENZIONI CON DITTE, SOCIETA', ENTI DI DIRITTO PUBBLICO, SIA NAZIONALI CHE STRANIERI, NONCHE' CONCEDERE E/ O CONTRARRE MUTUI E PRESTITI ANCHE DI NATURA IPOTECARIA E RILASCIARE FIDEJUSSIONI(NELL' INTERESSE
DI UNA SOCIETA' FACENTE PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO CUI ANCHE LA SOCIETA' GARANTE APPARTENGA; DI UNA JOINT VENTURE CUI PARTECIPI LA STESSA SOCIETA' GARANTE O UNA SOCIETA' DEL MEDESIMO GRUPPO CUI ANCHE LA SOCIETA' GARANTE APPARTENGA; DI UNA CO-VENTURER- DELLA SOCIETA' GARANTE O DELLA SOCIETA' APPARTENENTE AL MEDESIMO GRUPPO DELLA SOCIETA' GARANTE CHE ABBIA RILASCIATO UNA GARANZIA E CHE LA SOCIETA' GARANTE INTENDA CONTROGARANTIRE), AVALLI E MANDATI DI CREDITO A FAVORE E NELL' INTERESSE DI TERZI, IL TUTTO COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E PURCHE' TUTTE TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON COSTITUISCANO ATTIVITA' PREVALENTE DELLA SOCIETA' E SIANO STRUMENTALI AL MERO PERSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL COLLOCAMENTO DI QUOTE, AZIONI E TITOLI E L' ESERCIZIO, NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO O CON MODALITA' COMUNQUE RISERVATE AD INTERMEDIARI ABILITATI, DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO E
DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI, ED ESCLUSA ALTRESI' LA SOLLECITAZIONE E LA
RACCOLTA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO ED OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE SIA RISERVATA PER LEGGE A BANCHE O AD INTERMEDIARI FINANZIARI. LE EVENTUALI PRESTAZIONI LORO RISERVATE AI SENSI DEL CODICE CIVILE E DELLA LEGGE 1815 DEL 23 NOVEMBRE 1939 E SUCCESSIVE,

SARANNO AFFIDATE A PROFESSIONISTI ISCRITTI NEI RELATIVI ALBI.
La società, alcuni anni fa, era stata messa in liquidazione; nelle ultime settimane del 2022, in ragione dell'avvio di nuovi progetti – implementazione di una rete di informatori scientifici del farmaco volta a promuovere la vendita di farmaci, dispositivi medici ed integratori alimentari – è stata riattivata.
La società è attualmente amministrata da un amministratore unico.
Sulla base dello Statuto,
L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE E DAL PRESENTE STATUTO. ARTICOLO 22) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.
NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENCATE NELL'ARTICOLO 2381 COMMA 4 DEL CODICE CIVILE E QUELLE INDICATE ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2475 DEL C.C.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI, INSTITORI O PROCURATORI, PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI E PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI STABILENDONE I POTERI.
LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA', SOSTANZIALE E PROCESSUALE, SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO, SE NOMINATI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA.
NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AFFIDATA AI SOCI, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE COMPETERANNO AI SOCI IN MODO DISGIUNTO PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E CONGIUNTAMENTE PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA.

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA, AI QUALI ESSA SARA' ATTRIBUITA NELLE FORME DI LEGGE.

* * *

PRIMALY SRL

La società ha sede a Coriano, Frazione Cerasolo.

LA SOCIETA' HA AD OGGETTO L' ACQUISTO E LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI, PARTECIPAZIONI E DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE IN GENERE,
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO, MARCHI, BREVETTI, ESPERIENZE TECNICHE BREVETTATE E NON, KNOW-HOW COMMERCIALE ED INDUSTRIALE, DESIGN ECC.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E DI RICORSO AL CREDITO UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTARE GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE PER DEBITI CONTRATTI DA TERZI, NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE E CON ESCLUSIONE TASSATIVA DI TUTTE LE ATTIVITA' PER LEGGE RISERVATE.

La società, alcuni anni fa, era stata messa in liquidazione; nelle ultime settimane del 2022, in ragione dell'avvio di nuovi progetti – detenzione di assets immobiliari e non – è stata riattivata.

La società è attualmente amministrata da un amministratore unico.-

Sulla base dello Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' ED HA QUINDI FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI CHE
LA LEGGE, L'ATTO COSTITUTIVO O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO IN MODO TASSATIVO ALLA DECISIONE DEI SOCI.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E' DEVOLUTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI ATTRIBUITI E CON LE MODALITA' EVENTUALMENTE

STABILITE AL MOMENTO DELLA NOMINA. IL CONSIGLIO POTRA' DELEGARE A SUOI MEMBRI L'USO DELLA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER PARTICOLARI OPERAZIONI, STABILENDONE LE RELATIVE MODALITA' DI ESERCIZIO.
QUALORA L'AMMINISTRAZIONE VENGA AFFIDATA AD UN ORGANO UNIPERSONALE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO.
QUALORA L'AMMINISTRAZIONE VENGA AFFIDATA A PIU' AMMINISTRATORI NON COSTITUENTI UN CONSIGLIO, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI E PROCURATORI. IN TAL CASO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI ALL'ATTO DELLA NOMINA.
POSSONO ESSERE NOMINATI PROCURATORI "AD NEGOTIA" PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E PROCURATORI ALLE LITI, NONCHE' ESSERE AFFIDATI SPECIALI INCARICHI A TERZI, PREVIA FISSAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

* * *

DMF PHARMA FOODAR SRL

La società ha sede in Limbiate ed ha per oggetto sociale:

A) LA COMMERCIALIZZAZIONE, ALL'INGROSSO ED AL MINUTO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, LA PRODUZIONE, IL CONFEZIONAMENTO, LA VENDITA, LA DISTRIBUZIONE IN QUALSIASI FORMA DI ALIMENTI IN GENERE, ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI, ALIMENTI ARRICCHITI, MEDICINALI OMEOPATICI, DISPOSITIVI MEDICI, IL TUTTO A MARCHIO PROPRIO;
B) LA COMMERCIALIZZAZIONE, ALL'INGROSSO ED AL MINUTO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, LA

PRODUZIONE, IL CONFEZIONAMENTO, LA VENDITA, LA DISTRIBUZIONE IN QUALSIASI FORMA DI ALIMENTI IN GENERE, ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI, ALIMENTI ARRICCHITI, MEDICINALI OMEOPATICI, DISPOSITIVI MEDICI, IN QUALITA' DI DISTRIBUTRICE O LICENZIATARIA;
C) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI PER LA GESTIONE ED IL GODIMENTO IN ALTRE SOCIETA', IN ENTI ITALIANI O ESTERI COSTITUITI O DA COSTITUIRE, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE A JOINT-VENTURE ED IMPRESE MISTE, IN OGNI CASO AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, NON CON CARATTERE DI PROFESSIONALITA', NE' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ORGANIZZARE CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, CORSI DI ORIENTAMENTO E SPECIALIZZAZIONE INERENTI ALLA PROFESSIONE DI MEDICO E FARMACISTA, EDITARE PUBBLICAZIONI PERIODICHE E NON AVENTI INERENZA AL SETTORE FARMACEUTICO, ESCLUSA LA PUBBLICAZIONE DI QUOTIDIANI; EDITARE AUDIOVISIVI NEL MEDESIMO SETTORE; SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA E ANALISI DATI, MARKETING, PUBBLICITA' IN RELAZIONE AI BENI PRODOTTI E COMUNQUE COMMERCIALIZZATI O DISTRIBUITI. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI E MOBILIARI NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI, ITALIANI ED ESTERI, ANCHE INTERVENENDO ALLA LORO COSTITUZIONE. ESSA PUO' ALTRESI' PRESTARE E RICEVERE, GARANZIE SIA REALI SIA PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' CON MODALITA' TALI DA NON INTEGRARE ATTIVITA' SVOLTA "NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO".
IL TUTTO COMUNQUE SENZA ESERCITARE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE AD ISCRITTI IN APPOSITI ALBI O RUOLI.

La società è nata sotto la denominazione di FOODAR S.R.L; è una società italiana operativa dalla primavera del 2018, avente ad oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione, attraverso officine terze, di alimenti a fini medici speciali (AFMS), ed integratori alimentari. La società, nata da un

conferimento di ramo di azienda di proprietà della società Dietetic Metabolic Food Srl, di seguito DMF, ha vissuto la cessione del 51% delle quote societarie a DIFASS INTERNATIONAL SPA; a Marzo 2021, DIFASS ha acquisito un ulteriore 14% delle sue quote societarie per un totale pari al 65%, la quale ultima pertanto ne detiene il controllo, sia formale che sostanziale.

L'attività di FOODAR è rivolta ad Enti Pubblici e Privati ed è svolta attraverso diversi collaboratori operanti sul territorio assunti alle proprie dipendenze e che svolgono una penetrante attività di informazione scientifica. Recentemente è stato inserito in organico anche un agente indipendente.

L'attività complessiva della Società, dunque, compendia in sé diversi profili operativi: a) progettazione e sviluppo dei prodotti di cui all'oggetto sociale e relativa commercializzazione; b) vendita diretta, ovvero senza rete commerciale, ai distributori italiani ed esteri, anche con l'ausilio di un collaboratore esterno operante con contratto di agenzia plurimandatario senza rappresentanza; c) vendita alla pubblica amministrazione su ordine diretto o tramite partecipazione a gare di appalto; d) vendita diretta (assimilabile all'*e-commerce*) a soggetti privati; e) attività di *licensing* sia in Italia che all'estero.

Allo stato, non viene invece svolta attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti a favore di soggetti terzi richiedenti.

Mette conto segnalare che nel mese di marzo 2020 la società ha ulteriormente ampliato l'oggetto sociale per comprendere anche la commercializzazione dei Dispositivi Medici.

Al riguardo, il Sistema di Gestione della Qualità non contempla allo stato procedure relative a tale profilo. La Società sta tuttavia implementando una raccolta ragionata di documentazione normativa e di prassi con l'ausilio di Casa Madre, cui fare riferimento nell'ambito delle attività di progettazione e di concreta realizzazione dei Prodotti, tenendo peraltro conto che la società intende porsi quale anello nella catena distributiva senza la qualifica di Produttore.

Fino al dicembre 2022, FOODAR deteneva una partecipazione totalitaria nella società DMF PHARMA SRL.

DMF PHARMA è una società italiana costituita a Febbraio 2021 ed operativa dal 17 Marzo 2021, avente ad oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione, attraverso officine terze, di alimenti a fini medici speciali, ed

integratori alimentari. La società è nata da un conferimento di ramo di azienda di proprietà della società Dietetic Metabolic Food Srl, di seguito DMF.

Nel dicembre 2022 FOODAR ha preceduto a fondere per incorporazione la società DMF PHARMA SRL; per l'effetto, all'oggi esiste un'unica società la cui denominazione è stata modificata in DMF PHARMA FOODAR SRL.

Poiché DIFASS INTERNATIONAL SpA ha già adottato fin dal 2012 il Modello Organizzativo 231, in linea con il prevalente orientamento maturato nella dottrina penalistica ed alla giurisprudenza di legittimità, secondo le quali, ricorrendo determinate condizioni, è configurabile una cd. "Responsabilità di Gruppo", si è ritenuto necessario proporre a FOODAR in primis e a DMF PHARMA in seguito l'adozione del predetto Modello. D'onde l'avvio di questo percorso, successivo alla delibera del CDA di FoodAR del 08.03.2021 ai fini dell'adozione del Modello, anche nei confronti di DMF PHARMA con l'ambizioso obiettivo di creare una nuova versione integrata per il gruppo di aziende: DIFASS INTERNATIONAL, FOODAR E DMF PHARMA.

L'attività di DMF PHARMA, ora integrata in DMF PHARMA FOODAR, è rivolta ad Enti Pubblici e Privati.

All'oggi, l'organico di DMF PHARMA FOODAR è composto da 25 dipendenti, di cui quattro funzioni Quadro, dedicate al coordinamento delle aree Amministrazione, Finanza e Controllo/Information Technology, Commerciale con coordinamento diretto del personale di vendita e indiretto con l'istituzione di una figura come Area Manager, la nuova area R&D e Marketing, Qualità/Project Management Office/Operations con il coordinamento del personale Supply Chain, Customer Care e assistenza Marketing & Comunicazione.

L'integrazione tra le due società ha consentito di procurare significative sinergie al fine di ottimizzare l'assetto organizzativo, con l'istituzione di un unico dipartimento avanzato dedicato alla Ricerca e Sviluppo e l'ottimizzazione della parte commerciale con l'estensione del portafoglio prodotti prima separato tra le due società.

* * *

TWO BEE Srl

La società ha sede in Firenze ed ha quale oggetto sociale

- LA LAVORAZIONE E LA PRODUZIONE DI ARTICOLI FARMACEUTICI, SANITARI, ELETTROMEDICALI, ORTOPEDICI, ALIMENTARI-DIETETICI, ERBORISTICI, FITOTERAPICI, OMEOPATICI, DI INTEGRATORI ALIMENTARI, ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, ALIMENTI IN GENERE E INTEGRATORI DIETETICI, DI DISPOSITIVI MEDICI (DM), COSMETICI, PRODOTTI APISTICI, PRODOTTI CHIMICI, ERBE AROMATICHE E MEDICINALI E RELATIVI LORO DERIVATI, SPEZIE ED IN GENERE DI PRODOTTI ANCHE GALENICI PER: COSMESI, PROFUMERIA, FARMACIA, PARRUCCHIERI, ESTETISTE ED ISTITUTI DI BELLEZZA, IN PROPRIO E PER CONTO TERZI;

- LA TRASFORMAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO ED IL COMMERCIO, SIA AL DETTAGLIO CHE ALL'INGROSSO, DEGLI ARTICOLI SOPRA CITATI, ANCHE A MEZZO CONTOTERZISTI;

- L'ATTIVITA' DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA, CON O SENZA DEPOSITO, DI PROMOZIONE, DI VENDITA E DI RICERCA DI MERCATO DEGLI ARTICOLI SOPRA CITATI;

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ANCHE DI CONTROLLO IN SOCIETA' ED ENTI ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI CUI SOPRA: IN TALI CASI IL DESIGNATO A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE E/O NEGLI ORGANI DECISIONALI DI DETTI SOCIETA' ED ENTI DOVRA' OPERARE IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE PREVENTIVAMENTE ASSEGNATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

NELL'ESPLETAMENTO DELLA SUDDETTA ATTIVITA' ESSA, A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E PREVIO OTTENIMENTO, OVE NECESSARIO, DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI:

- ASSUME, NEI RIGUARDI DEI SOGGETTI CONTROLLATI, FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO CON L'OBIETTIVO DI PERSEGUIRE ECONOMIE PRODUTTIVE, MITIGARE I RISCHI E PROMUOVERE L'INNOVAZIONE;

- FORNISCE AI SOGGETTI PARTECIPATI SERVIZI CONNESSI E/O FUNZIONALI ALLE LORO ATTIVITA';

- PROMUOVE IL COORDINAMENTO, LO SVILUPPO E LA RICERCA IN MATERIA DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE, CONSULENZA DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVA, SISTEMI DI CONTROLLO, FORMAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVIZI DI PAGAMENTO E CIO' AL FINE DI INCENTIVARE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI DI GESTIONE DEIRISCHI E DI GOVERNO EFFICIENTE DELL'IMPRESA.

AL SOLO SCOPO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PREDETTO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE:

A) PARTECIPARE A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ACQUISTARE E VENDERE, ASSUMERE E CONCEDERE IN AFFITTO AZIENDE CON ATTIVITA' ANALOGA O AFFINE AL PROPRIO OGGETTO SOCIALE;

B) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE - TASSATIVAMENTE, COMUNQUE, ESCLUSE LE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, QUELLE DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO SETTEMBRE 1993 N. 385 (T.U.B.), QUELLE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (T.U.F.), L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA - RITENUTE UTILI O NECESSARIE DAGLI AMMINISTRATORI, IVI COMPRESA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI NEI CONFRONTI DEI TERZI, MA NON DEL PUBBLICO.

Allo Stato attuale, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione; in base allo Statuto sociale:

LA GESTIONE DELLA SOCIETA' SPETTA ESCLUSIVAMENTE AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL QUALE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE ED AL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, SPETTANO LE PIU' AMPIE FACOLTA' PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', ESSENDO AD ESSO DEFERITO TUTTO CIO' CHE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON SIA INDEROGABILMENTE RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDONE LE ATTRIBUZIONI.

FERMO QUANTO APPENA DETTO, SINO A QUANDO I SOCI SARANNO DUE CON PARTECIPAZIONI PARITARIE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARA' COSTITUITO DA DUE SOLI MEMBRI, A CIASCUN AMMINISTRATORE, SARA' CONFERITA DELEGA, CON FIRMA DISGIUNTA, PER SINGOLE OPERAZIONI, RIENTRANTI NELLE GESTIONE ORDINARIA, DEL VALORE MASSIMO, CIASCUNA DI EURO 10.000,00, MENTRE CON FIRMA CONGIUNTA PER TUTTI GLI ALTRI ATTI DI GESTIONE ORDINARIA NONCHE' PER QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE STRAORDINARIA.

QUANTO SOPRA, FERMO RESTANDO IL POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O DI CHI A NORMA DEL PRESENTE STATUTO LO SOSTITUISCA, DI ESECUZIONE CON FIRMA SINGOLA, DI TUTTI GLI ATTI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PREVENTIVAMENTE DECISI ED AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

NON POTRANNO, COMUNQUE, ESSERE DELEGATE LE INCOMBENZE E LE DECISIONI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2475 DEL CODICE CIVILE.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO, SE NOMINATO ED IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, AL VICE-PRESIDENTE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA, ALTRESI', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI E/O CONFERITI ALL'ATTO DELLA NOMINA:

- AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI;

- AI PROCURATORI DELLA SOCIETA'

3.1. La missione delle Società

Le Società sono tutte fortemente motivate a perseguire l'obiettivo di migliorare l'attenzione per la salute e il benessere delle persone, con importanti risultati nella progettazione e sviluppo dei propri prodotti.

In particolare, DIFASS lavora nell'ambito degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e degli alimenti a fini medici speciali, e per la progettazione si avvale di un autonomo gruppo dedito alla ricerca e sviluppo.

DMF PHARMA FOODAR opera nel settore della alimentazione speciale a sostegno dei meno giovani, che necessitano di cibi che possano essere ingeriti con relativa facilità, ed in quello delle malattie rare, in particolare PKU (Fenilchetonuria). Essa si avvale di un nucleo di dipendenti e collaboratori che parimenti assicurano un elevato standard nelle attività progettuali, peraltro con momenti di confronti anche con DIFASS, con la quale i rapporti sono comunque di mera attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. Codice civile.

BIFARMA SRL ha organizzato immediatamente dopo la revoca dello stato di liquidazione una importante rete di informatori scientifici del farmaco, coordinata da tre capi area, e finalizzata prevalentemente in area urologica, ed opera nella promozione per la successiva commercializzazione prodotti all'avanguardia e previa adozione di elevati standards di compliance.

Tutte le società operano secondo elevati standard di sicurezza, avendo anche avviato le attività di sorveglianza post marketing, in stretto coordinamento con la classe medica.

3.2. L'adeguamento delle Società alle previsioni del decreto 231 del 2001

LE SOCIETÀ ispirano la proprie azioni imprenditoriali agli elevati *standard* di qualità, rigore e garanzia che la normativa richiede alle società operanti nel campo farmaceutico. Conseguenza di questa libera scelta di maggiore rigore dei processi aziendali è che per le Società del gruppo il profitto deve essere connotato da una forte impronta etica dell'azione societaria.

La prima società ad aver intrapreso il percorso di adozione del modello organizzativo 231 è DIFASS fin da 2011; FOODAR lo ha adottato dal marzo 2021 mentre alla data di redazione della presente parte generale del Modello sono in corso le attività propedeutiche alla individuazione delle aree di rischio per effetto della incorporazione della società DMF PHARMA Srl.

Quanto alle altre società partecipate, nel mentre non si pongono particolari questioni per le società PRIMALY SRL e TWO BEE SRL – sia tenuto conto

dell'entità della partecipazione sociale detenuta, sia anche dell'attività concretamente esercitata dalle stesse, sostanzialmente statica -, per quanto riguarda BIFARMA SRL alla data odierna l'attività di implementazione del modello organizzativo 231 è già stata avviata con l'obiettivo prioritario di predisporre una appendice al codice etico di gruppo specifica per l'attività tipicamente farmaceutica nonché per l'adozione di specifiche procedure per l'organizzazione di eventi.

L'obiettivo è certamente comune, e consiste non solo nel limitare il rischio di commissione di reati per colposa disorganizzazione interna ma anche di garantire in ogni momento la correttezza e la trasparenza della propria attività.

Il management ha proceduto alla formalizzazione del Modello Organizzativo dopo una attenta analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne, dopo le implementazioni ritenute opportune, l'adeguatezza rispetto ai fini perseguiti.

È così che, a partire dal gennaio 2019, FOODAR S.R.L. ha avviato le attività necessarie alla costruzione del suo Modello. In particolare, la fase preparatoria è stata implementata con il contributo di uno dei due amministratori delegati di DIFASS che, in ragione della propria formazione ma altresì del suo ruolo, poteva favorire, nel rispetto delle necessarie autonomie delle due realtà societarie, l'omogeneizzazione di alcuni profili ritenuti essenziali, così assicurando un miglior funzionamento del Modello anche nei rapporti intersocietari. Successivamente, sono stati poi incaricati dei professionisti avvocati e docenti universitari specializzati nella *compliance* affinché venissero completate le attività di mappatura dei rischi (*risk mapping)* e di gestione del rischio (*risk assessment)* necessarie al fine di addivenire a una corretta redazione del Modello.

Dopo avere proceduto allo svolgimento di una complessa e articolata attività di *risk assessment*, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato formalmente il Modello Organizzativo e nominato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito indicato semplicemente come "OdV") con delibera del 08.03.2021.

Per quanto riguarda DMF PHARMA, oggi incorporata in FOODAR, la direzione ha avviato le medesime attività di risk assessment, partendo dall'analisi della documentazione già prodotta in seno a FOODAR con l'obiettivo di colmare eventuali carenze o mappare specifiche aree a rischio attinenti alle attività sensibili svolte in capo a DMF PHARMA. Oggi, questa attività sarà

compendiata in una unica società, ovvero quella risultante dalla fusione societaria ovvero DMF PHARMA FOODAR operativa dal Dicembre 2022.

3.3. I lavori preparatori alla redazione del Modello. La metodologia seguita per l'individuazione delle aree a rischio e per l'analisi del sistema di controllo preventivo esistente in seno alle aziende

L'attività di *risk mapping* e *risk assessment* è stata svolta sia attraverso l'esame della documentazione aziendale sia attraverso l'esecuzione di specifiche interviste che hanno coinvolto le posizioni gerarchiche superiori, per poi proseguire con alcuni dei dipendenti interessati e con alcuni professionisti esterni.

Mentre per DIFASS il lavoro è stato impostato oltre dieci anni or sono, e dunque il Modello, che subisce continue implementazioni nelle sue procedure operative, è quanto mai rodato, per quanto attiene FOODAR il Modello è di più recente approvazione, ma la società si dimostra assai proattiva nella implementazione di procedure e nella revisione di quelle esistenti.

Inoltre, mentre DIFASS presenta una sua autonomia strutturale, la società FOODAR, anteriormente alla fusione, aveva una struttura organizzativa concentrata solo su alcune funzioni aziendali, mentre le altre rese necessarie erano assicurate dalla partecipata DMF PHARMA attraverso un contratto di service che è stato sciolto per effetto dell'intervenuta fusione.

In particolare, le seguenti funzioni aziendali, in precedenza assicurate dal detto contratto di service, sono oggi state integrate nell'unica società DMF PHARMA FOODAR SRL, ed in quanto tali determineranno la revisione delle aree di rischio a suo tempo mappate:

- Amministrazione, finanza e controllo
- Realizzazione dei prodotti (R&D)
- Partecipazione a gare e forniture pubbliche;
- Servizi regolatori
- Logistica (Monitoraggio in Outsourcing)
- Risorse Umane
- Qualità / PMO / Operations
- Attività di supporto alla Direzione per implementazione e aggiornamento continuo del modello 231 integrato al Sistema Qualità esistente

Nella articolata valutazione della compliance totale, si evidenzia che le società FOODAR. e DMF PHARMA hanno già da diversi anni conseguito la certificazione di qualità "di Gruppo" prassi, questa, ritenuta conforme alla normativa ISO 9001:2015 dallo stesso organo certificatore (Bureau Veritas).

L'esame così condotto ha consentito di appurare e confermare che anche DMF PHARMA e FOODAR hanno inteso adottare procedure in linea ai più elevati standards adottati sul punto a livello internazionale.

Tale circostanza è assai rilevante ai fini dell'adozione del Modello 231, poiché, sebbene la certificazione di qualità si fondi su presupposti, ed a monte su fonti normative, diverse da quelle che regolano l'adozione del Modello 231, non può sfuggire che entrambe fanno perno su un modello aziendale necessariamente organizzato e proceduralizzato, nel quale è possibile rinvenire le informazioni che garantiscono trasparenza e tracciabilità dei processi, favorendo una adeguata mappatura delle aree di rischio. In questo senso, è la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene la stessa abbia altresì precisato che la non equivalenza dei modelli ISO UNI EN ISO 9001 con quelli previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, poiché relativi al solo controllo sulla qualità in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale mentre non contemplano quei profili indispensabili per assicurare la funzione di esonero da responsabilità amministrativa degli enti conseguente all'adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001 (Cass. Pen., Sesta Sezione, Sent. 22 giugno 2017 n. 41768).

In seguito alla fusione per incorporazione di DMF PHARMA in FOODAR e successiva nuova denominazione di quest'ultima in DMF PHARMA FOODAR, la precedente certificazione di gruppo è stata volturata sulla nuova ragione sociale.

Una seconda circostanza rilevante è data dal fatto che DMF PHARMA FOODAR SRL, oltreché avvalersi del supporto dello Studio Commercialistico incaricato degli adempimenti contabili e fiscali, è soggetta al controllo di un Advisor indipendente, nominato per comune accordo tra i soci, ma espressione della volontà di DIFASS, quale socio di maggioranza.

Anche tale cautela, seppure limitata quanto ad ambito oggettivo di applicazione alle aree amministrativa e para legale, contribuisce a garantire un elevato

standard tecnico nella prassi aziendale, ed al contempo un efficace presidio sulle attività poste in essere dal management di DIFASS, e DMF PHARMA FOODAR.

A questa attività si affiancherà a breve quella di un Revisore, come previsto dalla recente riforma Rordorf del diritto delle procedure concorsuali.

Per quanto invece riguarda DIFASS, la stessa è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale di tre membri, in ragione della forma giuridica assunta (Società per Azioni).

* * *

All'esito di tale lavoro è stato dunque elaborato un dettagliato e completo elenco delle ***aree a rischio reato***, vale a dire di quei settori della società e di quei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di alcuni dei reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto 231, fondano la responsabilità dell'Ente.

Sono state altresì individuate le ***aree strumentali***, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio di reato. Tra le attività a rischio sono state cioè considerate anche quelle che, seppur non direttamente qualificabili come tali in base ai predetti criteri, potrebbero comunque risultare strumentali alla commissione di reati. In particolare, s'intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificatamente richiamate dalle fattispecie di reato (es. selezione e assunzione di personale, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, gestione dei flussi finanziari, etc.).

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state poi individuate le ***attività sensibili*** ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati e le posizioni aziendali coinvolte da e in queste specifiche attività.

Per ognuna delle *attività sensibili* si è provveduto a individuare in astratto alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il Gruppo di Lavoro ha altresì compiuto la rilevazione e l'analisi dei controlli aziendali – verificando il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, le attività orientate al controllo di gestione, nonché l'apparato

di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi (c.d. fase *as is analysis*) – nonché la successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti per l'implementazione dei principi di controllo. All'esito di tutta la complessa attività svolta sono stati individuati i necessari interventi di adeguamento, alcuni dei quali ancora in corso.

In particolare, le verifiche svolte hanno riguardato le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- **sistema organizzativo** → la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base della formalizzazione del sistema, della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, dell'esistenza della contrapposizione di funzioni o bilanciamento dei poteri – quando possibile, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni della società -, della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mansioni e responsabilità previste nell'organigramma della Società;
- **procedure operative** → l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non solo delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Si è tenuto altresì conto della ricostruzione della prassi operativa al fine d'individuare le fasi procedimentali e i punti di controllo da inserire e/o migliorare;
- **sistema autorizzativo** → l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale;
- **principi di comportamento formalizzati** → in tale ambito si è provveduto a formalizzare i principi e le norme di comportamento della Società;
- **sistema disciplinare** → le analisi svolte sono state finalizzate alla implementazione di un sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società, sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;

- **comunicazione al personale e sua formazione** → le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme (cartacea; pubblicazione sulla piattaforma aziendale) di comunicazione del Modello al personale; parimenti, anche in ragione dell'adesione al sistema qualità – per DMF PHARMA FOODAR – è stato formalizzato il percorso di formazione del personale appartenente alle diverse aree aziendali. Sulla base di tali criteri, tanto con riferimento al sistema di controllo preventivo, quanto con riferimento agli altri elementi del sistema di controllo (procedure operative, principi etici, formazione del personale, sistema disciplinare) sono state avviate le azioni migliorative ritenute necessarie. Attività questa particolarmente favorita dalla implementazione delle procedure per la certificazione di qualità.

3.4. La rivisitazione delle procedure operative

Al termine della mappatura delle aree a rischio, necessariamente attuata in momenti diversi, è stato chiesto alle strutture competenti di procedere alla formalizzazione delle procedure operative, o all'aggiornamento e coordinamento di quelle già esistenti, anche tenendo conto, con riguardo a DMF PHARMA FOODAR, della procedura di certificazione di qualità adottata di cui si è detto sopra, nonché delle procedure mappate all'interno del sistema qualità, e garantendo i seguenti requisiti minimi:

- chiara definizione del soggetto responsabile di ogni fase del processo;
- separazione di ruoli, ove possibile, per le attività più significative del processo;
- individuazione dei controlli chiave necessari per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati e delle relative modalità attuative (autorizzazioni, *report*, verbali, etc.);
- tracciabilità delle operazioni e dei processi decisionali (documentazione da predisporre, modalità di conservazione della documentazione, evidenza delle attività di controllo).

La formalizzazione delle procedure riguarda anche i processi sopra definiti come strumentali alla commissione di reati, per i quali pure sono state istituite specifiche procedure di regolamentazione o comunque prassi consolidate.

Con particolare riguardo a FOODAR, nell'ambito di tale attività, è stata suggerita una più puntuale definizione dei compiti, delle responsabilità e del sistema delle deleghe, ciò che ha portato ad adottare coerenti modifiche statutarie e delibere in seno al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei soci. Questa attività è passata anche per l'allineamento delle procedure gestorie con quanto pattuito tra i soci nel contratto quadro siglato tra DMF e DIFASS a margine della costituzione di FOODAR, ora denominata DMF PHARMA FOODAR

3.5. La struttura del Modello delle Società

Il Modello Organizzativo 231/01 delle SOCIETA' è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale è comune alle aziende del gruppo, la Parte Speciale è specifica per le singole realtà aziendali, poiché l'identificazione delle aree di rischio non può che essere posta in essere praticamente per società, avuto riguardo al caso concreto.

Nella Parte Generale, dopo avere effettuato una breve quanto necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto 231, oltre a una sintetica ricognizione delle previsioni di cui allo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza delle SOCIETA', sono compendiati i protocolli che compongono il Modello delle società:

- **il sistema organizzativo**;
- **il sistema autorizzativo di procure e deleghe**;
- **le procedure operative** (manuali e informatiche);
- **il sistema di controllo di gestione**;
- **il Codice Etico**
- **il Sistema Disciplinare**, corredato anche dalla c.d. clausola di assoggettamento dei terzi alle sanzioni disciplinari previste dalla Società per garantire l'attuazione del Modello;
- **lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza**;
- **la comunicazione e la formazione del personale sul Modello**.

La Parte Speciale contiene la vera e propria mappatura delle aree a rischio di reato, identificate e mappate per le specifiche e differenti realtà aziendali.

Essa si compone, a sua volta, di più parti:

- Parte Speciale A: relativa ai reati contro la pubblica amministrazione;
- Parte Speciale B: relativa ai reati societari;
- Parte Speciale C: relativa alla corruzione tra privati;
- Parte Speciale D: concernente i delitti di associazione;
- Parte Speciale E: relativa ai reati contro la persona derivanti dalla violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale F: relativa ai reati ambientali;
- Parte Speciale G: relativa ai delitti contro il patrimonio;
- Parte Speciale H: relativa ai reati di abusi di mercato;
- Parte Speciale I: relativa ai reati informatici;
- Parte Speciale L: relativa ai reati contro l'industria e il commercio.
- Parte Speciale M: relativa ai reati tributari

Nell'ambito della Parte Speciale sono state indicate:

- le aree ritenute a rischio di reato;
- le attività sensibili;
- le posizioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
- i reati astrattamente consumabili;
- le aree ritenute strumentali nonché i soggetti che in esse agiscono;
- la tipologia dei controlli chiave ritenuti necessari con riferimento a ciascuna attività a rischio e strumentale. L'individuazione dei controlli necessari per garantire l'attuazione dei principi codificati nel D.lgs. 231 del 2001 è avvenuta: 1) attraverso la concreta analisi della realtà aziendale, intesa quale indagine volta a capire le procedure sottese al meccanismo di formazione della volontà dell'Ente con riferimento a ciascun processo decisionale sensibile o strumentale posto in essere; 2) attraverso

l'implementazione delle procedure già esistenti in seno alla Società, implementazione ritenuta necessaria per garantire il rispetto dei principi della trasparenza, della segregazione delle funzioni, dei meccanismi di flusso verso l'OdV;

- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati (codice etico);
- i compiti spettanti all'OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati. In particolare, sono stati codificati i flussi informativi verso l'OdV.

Il Modello è corredato infine dai documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli, completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il **Codice Etico**, il **Sistema Disciplinare**, la **Clausola di Assoggettamento dei Terzi alle sanzioni disciplinari istituite dalla Società**, lo **"Statuto dell'Organismo di Vigilanza delle SOCIETA'**".

Tali documenti vanno considerati parte integrante del Modello.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA'

Tutte le Società si sono dotate di una Assemblea dei Soci e di un Organo amministrativo.

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
Le competenze dell'organo amministrativo sono definite diversamente a seconda delle Società.
Nel paragrafo 3 della presente parte generale sono già state individuate le materie dai singoli stati societari all'organo amministrativo.
Nello specifico, di seguito si individuano i poteri specificatamente attribuiti all'organo amministrativo, nelle sue diverse forme.

DIFASS INTERNATIONAL SPA ha scelto il Modello Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ed AMMINISTRATORE DELEGATO: MASSIMILIANO TASINI
Data atto di nomina: 06/08/2021
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/08/2021 AL SIG. MASSIMILIANO TASINI SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI CON FIRMA: POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DISGIUNTI, SALVO I POTERI ESPRESSAMENTE DELEGATI AL DOTT. BERNARDINI DOMENICO SARANNO DA RIMETTERE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PURCHE' DI IMPORTO SUPERIORE AD E. 250.000,00: L'ACQUISIZIONE O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI IMMOBILIZZAZIONI O PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, NONCHE' L'OTTENIMENTO O LA CONCESSIONE DI GARANZIE DA O A FAVORE DI TERZI SOTTO QUALSIASI FORMA. PROPONE INOLTRE CHE SIA RIMESSA ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE.

GUASTI PIERLUIGI
AMMINISTRATORE DELEGATO

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/08/2021 AL SIG. PIERLUIGI GUASTI SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI: POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DISGIUNTI, SALVO I POTERI ESPRESSAMENTE DELEGATI AL DOTT. BERNARDINI DOMENICO. SARANNO DA RIMETTERE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PURCHE' DI IMPORTO SUPERIORE AD E.. 250.000,00: L'ACQUISIZIONE O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI IMMOBILIZZAZIONI O PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, NONCHE' L'OTTENIMENTO O LA CONCESSIONE DI GARANZIE DA O A FAVORE DI TERZI SOTTO QUALSIASI FORMA. PROPONE INOLTRE CHE SIA RIMESSA ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE.

DOMENICO BERNARDINI
CONSIGLIERE DELEGATO
CON VERBALE DEL CDA DEL 06/08/2021 AL CONSIGLIERE DELEGATO SIG. DOMENICO BERNARDINI SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI: POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOLO PER I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI/TERRITORIALI, CON LE AUTORITA' SANITARIE ED IL MINISTERO DELLA SALUTE, CON IL PERSONALE DIPENDENTE, CON CONSEGUENTE ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO; ASSUME LA DELEGA RELATIVA A TUTTI I CONTRATTI E RAPPORTI RELATIVI ALL'IMMOBILE CHE COSTITUISCE SEDE LEGALE. SARANNO DA RIMETTERE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PURCHE' DI IMPORTO SUPERIORE AD E.. 250.000,00: L'ACQUISIZIONE O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI IMMOBILIZZAZIONI O PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, NONCHE' L'OTTENIMENTO O LA CONCESSIONE DI GARANZIE DA O A FAVORE DI TERZI SOTTO QUALSIASI FORMA. PROPONE INOLTRE CHE SIA RIMESSA ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE.

PIERPAOLO GUASTI
CONSIGLIERE DELEGATO

CON VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/05/2022 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA RETE AGENTI ED ALL'UFFICIO ESTERO. IN RELAZIONE A TALI DELEGHE AVRA' I CONNESSI POTERI DI FIRMA AD ESCLUSIONE DEL POTERE DI STARE IN GIUDIZIO E DI DARE ATTUAZIONE ALLE DELIBERE ASSUNTE DAL CDA IN RAGIONE DEI POTERI STABILITI DALLO STATUTO.

* * *

Anche FOODAR, ora DMF PHARMA FOODAR SRL, ha scelto un organo amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, il verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 Maggio 2018 e - 24 Gennaio 2022, Conferma nomina CDA nell'attuale composizione, attribuisce al Presidente, TITO GIORGIO VICENTINI, i seguenti poteri:

- Aprire conti correnti bancari e postali a nome della Società, emettere ordini e disposizioni sui conti correnti medesimi;
- Dare, in generale, disposizioni nei confronti delle banche, anche mediante la firma di assegni, ordini di pagamento e richieste di assegni circolari;
- Girare ed incassare assegni bancari e circolari
- Concedere garanzie dirette e/o bancarie e/o assicurative a, o a favore di terzi
- Richiedere l'apertura di crediti in conto corrente, di finanziamenti o di crediti in genere, anche sotto forma di prestiti su titoli comprese sia la cessione nei confronti di istituti bancari, enti o persone di crediti garantiti o meno, sia l'assunzione di tutti i relativi obblighi ed impegni, contrarre ampliamenti dei fidi esistenti e la concessione di nuovi, accettarne ogni relativa clausola e condizione contrattuale, sottoscrivere tutti i documenti richiesti per il perfezionamento del rapporto, compiere qualsiasi operazione di utilizzo dei crediti concessi si che mai possa essergli eccepita carenza di poteri, ratificando senza eccezione tutto quanto sin qui effettuato

Il consiglio, previa breve discussione, all'unanimità DELIBERA di attribuire al Presidente, sig. Tito Giorgio Vicentini, ogni più ampio potere affinchè possa aprire conti correnti bancari e postali a nome della Società, emettere ordini e disposizioni sui conti correnti medesimi, dare in generale disposizioni nei confronti delle banche, anche mediante la firma di assegni, ordini di pagamento e richieste di assegni circolari, girare ed incassare assegni bancari e circolari, concedere garanzie dirette e/o bancarie e/o assicurative a, o a favore di, terzi in misura non eccedente Euro 200.000; richiedere in misura non eccedente Euro 100.000, l'apertura di crediti in conto corrente, di finanziamenti o di crediti in genere, comprese sia la cessione nei confronti di istituti bancari, enti o persone di crediti garantiti o meno, sia l'assunzione di tutti i relativi obblighi ed impegni, contrarre ampliamenti dei fidi esistenti e la concessione di nuovi, accettarne ogni relativa clausola e condizione contrattuale, sottoscrivere tutti i documenti richiesti per il perfezionamento del rapporto, compiere qualsiasi operazione di utilizzo dei crediti concessi si che mai possa essergli eccepita carenza di poteri, ratificando senza eccezione tutto quanto sin qui effettuato e sottoscritto.

Nell'ambito della gestione ordinaria, il Verbale - 11 Luglio 2019 e successiva conferma nomina CDA nell'attuale composizione assunto in data 24 Gennaio 2022 attribuisce al Presedente del CDA, Tito Giorgio Vicentini, le seguenti deleghe:

- Il compimento di ogni atto di ordinaria amministrazione, conferendogli, all'uopo, ogni più ampio e necessario potere, fatta eccezione per gli atti che il vigente statuto sociale demanda alla decisione dell'assemblea dei soci, ferme le attribuzioni di cui delibera del CdA in data 25/5/2018 e 24 Gennaio 2022

Quanto al secondo membro del Consiglio di Amministrazione, ULTIMO VITO VICENTINI, che assume la veste di Consigliere Delegato, il verbale del Consiglio medesimo assunto in data 11 Luglio 2019 con successiva conferma nomina CDA nell'attuale composizione assunto in data 24 Gennaio 2022 gli attribuisce i seguenti poteri:

- partecipare a tutte le gare, sia pubbliche che private, nei confronti di aziende sanitarie, case di cura, cliniche e simili, all'uopo attribuendogli pieni poteri di firma di offerte, verbali e quant'altro richiesto ed occorrente, ed in generale conferendogli i più ampi poteri e facoltà in modo che in nessun caso e da nessuno gli si possa opporre carenza, insufficienza od indeterminatezza di poteri.
- Attività di coordinamento e gestione dei rapporti tra FOODAR, ora DMF PHARMA FOODAR, e il socio DMF

Infine, al terzo Consigliere, BERNARDINI DOMENICO, con medesimo verbale 11 Luglio 2019, è attribuita la funzione di coordinamento e gestione dei rapporti tra FOODAR, ora DMF PHARMA FOODAR, e Casa Madre DIFASS INTERNATIONAL SPA.

Nell'ambito della gestione straordinaria, il Verbale del 11 Luglio, 2019 sancisce che ogni atto, esclusi quelli che il vigente statuto demanda alla decisione dei soci, è delegato all'intero CDA esclusa ogni ripartizione di mansioni.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPPURE AGLI AMMINISTRATORI CON POTERI DISGIUNTI/CONGIUNTI IN CORRISPONDENZA DEI POTERI AI MEDESIMI CONFERITI, NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLE MATERIE AD ESSI DELEGATE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

* * *

Quanto alla società BIFARMA SRL, la gestione è affidata ad un amministratore unico, cui sono affidati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

4.1 L'assetto organizzativo delle Società

La struttura organizzativa delle SOCIETA' pur tenuto conto delle ridotte dimensioni, è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro lato, la massima efficienza possibile.

La struttura organizzativa trova compiuta rappresentazione negli organigrammi che, redatti con riferimento a ciascuna SOCIETA', vengono tempestivamente aggiornati, laddove ciò sia reso necessario dalle circostanze del caso.

Al momento dell'ultimo aggiornamento del Modello, le funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 sono affidate:

- quanto a DIFASS ad uno degli Amministratori Delegati;
- quanto a DMF PHARMA FOODAR all'Amministratore Delegato/Presidente;
- quanto a BIFARMA, all'Amministratore Unico.

5. IL SISTEMA AUTORIZZATIVO DELLE SOCIETA'

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, è l'organo amministrativo, unipersonale o pluripersonale, a conferire e approvare formalmente le deleghe.

Per quanto riguarda invece le procure, si segnala che l'unica SOCIETA' che si è avvalsa di tale facoltà è DIFASS INTERNATIONAL SPA.

Precisamente, con atto di nomina 26/10/2017, è stato conferito:

MANDATO CON RAPPRESENTANZA E QUINDI SI NOMINA E SI COSTITUISCE QUALE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA', CONFERENDOGLI LA RELATIVA DELEGA DI FUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 D. LGS. N. 81/2008, IN ORDINE A SALUTE E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, PREVENZIONE INCENDI, IGIENE DEL LAVORO, INQUINAMENTO ACUSTICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, MEDICINA DEL LAVORO, PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI DETTA SOCIETA' SITUATA IN VIA AUSA, 181, LOC. CERASOLO, 47853 CORIANO (RN) IL SIG. MINO MARCO NATO A SAN MARINO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) IN 10 GIUGNO 1978 RESIDENTE A SERRAVALLE (RSM) STRADA FONDO RIO N. 24, ATTUALMENTE SVOLGENTE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE QUALITA', CHE PRESENTE ACCETTA, AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE "DIFASS INTERNATIONAL S.P.A.", NELLA QUALITA' DI SOGGETTO DELEGATO PER LA SICUREZZA CON POTERE DIRETTIVO, DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, CON OGNI CONSEGUENTE POTERE DECISIONALE, COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLETI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE A QUANTO DAL PROCURATORE STESSO RITENUTO NECESSARIO E UTILE PER IL COSTANTE RISPETTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO

ALLA NORMATIVA ED ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA NELLE SOPRA INDICATE MATERIE. A TAL FINE VIENE CONFERITA AL SIG. MINO SIA LA RAPPRESENTANZA LEGALE AD OGNI EFFETTO DELLA SOCIETA' STESSA AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO, PREVISTA DALLA NORMATIVA GENERALE E PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA, ALLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO, ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE CON I PIU' AMPI POTERI DI FIRMA.

IN PARTICOLARE, CON IL PRESENTE ATTO, VIENE ATTRIBUITA AL PREDETTO SOGGETTO DELEGATO, LA RESPONSABILITA' ED I POTERI NECESSARI ALL'ADEMPIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI:

1) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE;

2) TENERE I RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE, GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, RICHIEDENDO L'OSSERVANZA DEI COMPITI E DEGLI OBBLIGHI LORO PROPRI, VIGILANDO SULL'EFFETTIVO ESPLETAMENTO DEGLI STESSI E GESTENDO I RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;

3) CONTROLLARE, DI CONCERTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI COMPETENTI IN BASE ALLE PROCURE RILASCIATE DALLA SOCIETA', L'IDONEITA' E LA CONFORMITA' DEGLI EDIFICI, DEI LOCALI (COMPRESI I SERVIZI ACCESSORI), DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MEZZI DI TRASPORTO, RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E DI FUTURA EMANAZIONE, ADOTTANDO LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE INDIVIDUATE NEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA, DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA E NEI PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ED OGNI ALTRA CHE RITENGO O CHE SI RIVELI NECESSARIA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI, ANCHE AL FINE DI EVITARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E PER NON

DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI INDUSTRIALI, EMISSIONI DI RUMORE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI;

4) CURARE, DI CONCERTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI COMPETENTI IN BASE ALLE PROCURE RILASCIATE DALLA SOCIETA', IL BUON FUNZIONAMENTO, LA PULITURA, E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI, DEI LOCALI (COMPRESI I SERVIZI ACCESSORI), DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MACCHINARI, E DEI MEZZI DI TRASPORTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI DEI FEBBRICANTI, PROVVEDENDO AD ELIMINARE OGNI INCONVENIENTE CHE POSSA PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E A MANTENERE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO;

5) VERIFICARE COSTANTEMENTE, DI CONCERTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI COMPETENTI IN BASE ALLE PROCURE RILASCIATE DALLA SOCIETA', LA RISPONDENZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI TUTTE LE MACCHINE, APPARECCHIATURE, STRUMENTI, UTENSILI E QUANT'ALTRO ADEGUANDOLI ALLE NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E TUTELA AMBIENTALE E A QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI;

6) SUPPORTARE IL DATORE DI LAVORO NEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, CON LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CON IL MEDICO COMPETENTE, ELABORANDO INTEGRAZIONI CUI FARANNO SEGUITO LE INIZIATIVE INTESE ALLE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE; IN CASO DI PARTICOLARI PROBLEMATICHE, CHE DOVESSERO RICHIEDERE SPECIFICHE CONOSCENZE PROFESSIONALI NON IN POSSESSO DEI COMPONENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, POTRA' AVVALERSI

DI PERSONE ESTERNE ALLA SOCIETA', DOTATE DELLE NECESSARIE CONOSCENZE;

7) DOTARE IL PERSONALE DI TUTTI I MEZZI E GLI STRUMENTI ANTINFORTUNISTICI ED IGIENICI IMPOSTI DALLA LEGGE E DAGLI ENTI PREPOSTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, O IN OGNI MODO SUGGERITI DALLA COMUNE DILIGENZA E PRUDENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE NEL TEMPO ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA;

8) GARANTIRE CHE, NELL'AFFIDAMENTO DEI COMPITI A TUTTI I LAVORATORI IN QUALSIASI FUNZIONE SIANO ADIBITI, SI TENGA CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA;

9) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 81/2008 ASSICURANDO, IN PARTICOLARE, CHE I LAVORATORI RICEVANO UNA INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUFFICIENTI E ADEGUATI ALLE MANSIONI ASSEGNATE;

10) GARANTIRE CHE SIANO CORRETTAMENTE OSSERVATE, DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI, TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA, NONCHE' L'USO APPROPRIATO DEI MEZZI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI PROTEZIONE MESSI A LORO DISPOSIZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO, DA PARTE DEI LAVORATORI, PREDISPORRE LE AZIONI PIU' OPPORTUNE E SUGGERIRE AL DATORE DI LAVORO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SI RITENGONO ADEGUATI ALLA GRAVITA' DELL'INFRAZIONE COMMESSA DAL SINGOLO LAVORATORE;

11) GARANTIRE CHE I LAVORATORI UTILIZZINO CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO ED I MACCHINARI SECONDO L'USO PER I QUALI SONO ADATTI, EMETTENDO APPOSITE ISTRUZIONI SCRITTE, ANCHE A MEZZO DI CIRCOLARI INTERNE E, OVE NECESSARIO, DI AVVISI ESPOSTI NEI LUOGHI DI LAVORO. IN CASO DI INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO DA PARTE DEI LAVORATORI, PREDISPORRE LE AZIONI

PIU' OPPORTUNE E SUGGERIRE AL DATORE DI LAVORO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SI RITENGONO ADEGUATI ALLA GRAVITA' DELL'INFRAZIONE COMMESSA DAL SINGOLO LAVORATORE;

12) PREDISPORRE OGNI NECESSARIA E OPPORTUNA PRESCRIZIONE FINALIZZATA A MIGLIORARE GLI STANDARD DI SICUREZZA DEI LAVORATORI, DEI TERZI CHE ACCEDONO PER QUALSIVOGLIA RAGIONE AI LUOGHI DI LAVORO E DELLE MACCHINE UTILIZZATE;

13) PREDISPORRE, DIFFONDERE ED AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI, TECNICI E PRODUTTIVI CHE POSSANO ASSUMERE RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, OVVERO IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE DAI RISCHI E PERICOLI INSITI NEL PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO;

14) CONTROLLARE E ADOTTARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ED OGNI ALTRA CHE RITENGA OPPORTUNA, IDONEA ED ADEGUATA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI;

15) PREDISPORRE E GARANTIRE L'ADOZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO, DI LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO FORNENDO OGNI OPPORTUNA ISTRUZIONE E DIRETTIVA AFFINCHE' I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;

16) CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 81/2008, SE APPLICABILE;

17) GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO VERIFICANDO L'IDONEITA' DEGLI APPALTATORI, ASSICURANDO L'EFFETTUAZIONE DEL CORRETTO COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE E I LAVORATORI

AUTONOMI PROVVEDENDO ALL'ELABORAZIONE, LADDOVE NECESSARIO, DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, D. LGS. N. 81/2008 QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI APPALTO UNITAMENTE AL DETTAGLIO DEI COSTI PER LA SICUREZZA;

18) ASSICURARE CHE NELL'IPOTESI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI MACCHINARI, ATTREZZATURE O IMPIANTI OVVERO DI MODIFICHE SU QUELLI ESISTENTI, SIA GARANTITA LA RISPONDENZA DEL PROGETTO E DELLE OPERE NECESSARIE ALLE PREVISIONI DI LEGGE, AVENDO LA FACOLTA' DI DIFFERIRE, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL DELEGATO, LA MESSA IN USO DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE STESSE SINO ALLA COMPLETA ATTUAZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE DI SICUREZZA.

19) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AGLI ENTI E AGLI ORGANI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO, ISPETTIVE E DI VIGILANZA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO TEMPORE, IN TUTTI I RAPPORTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE E CON LE FACOLTA' SOPRA INDICATE;

20) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNCE, IVI COMPRESE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, CONCERNENTI DATI E INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SOCIETA', PER LA CONTESTAZIONE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSI DA ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI DELLO STATO, PER TUTTI GLI ALTRI RAPPORTI COMUNQUE CONNESSI CON LE FACOLTA' SOPRA INDICATE;

21) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA STIPULA, RISOLUZIONE E/O MODIFICA DI CONTRATTI PER TUTTI I RAPPORTI COMUNQUE CONNESSI CON LE FACOLTA' SOPRA INDICATE. TALI POTERI POSSONO ESSERE ESERCITATI LIMITATAMENTE

AD ATTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA DI AMMONTARE NON SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA/00), PER OGNI SINGOLO CONTRATTO;

22) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI E PERIFERICHE E GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI, NONCHE' LE AZIENDE AUTONOME E IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE, L'ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO E ALTRI ORGANI DI CONTROLLO, TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI OCCORRENTI PER I CONTROLLI SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVENDO DENUNCE E LE COMUNICAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI;

23) OGNI ALTRO COMPITO DELEGABILE FACENTE CAPO AL DATORE DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE;

24) DALLE FUNZIONI CONFERITE PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DALLE CONNESSE RESPONSABILITA', RESTANO ESCLUSE TUTTE QUELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 17 DEL D. LGS. N. 81/2008;

25) SONO ALTRESI' ESCLUSI DALLA DELEGA TUTTI I COMPITI INERENTI ALLE EVENTUALI MODIFICHE ED ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA E DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO, FERMO RESTANDO I COMPITI DI COLLABORAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI.

IL SUDDETTO DELEGATO, NELL'ESECUZIONE DELLA DELEGA A LUI CONFERITA, POTRA' PROVVEDERE IN PIENA AUTONOMIA GESTIONALE, DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E SENZA ALCUNA NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A TUTTE LE SPESE (BENI MATERIALI, ANCHE STRUMENTALI, IMMATERIALI E SERVIZI) CHE RITERRA' OPPORTUNE PER OGNI INTERVENTO IN COERENZA CON LE PROCEDURE

AMMINISTRATIVE E CONTABILI IN VIGORE, ASSUMENDOSI LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'.

IL SUDDETTO DELEGATO E' TENUTO AD INFORMARE SEMESTRALMENTE IL DATORE DI LAVORO SULL'ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA, NONCHE' IMMEDIATAMENTE IN MERITO ALLE QUESTIONI E SUGLI AVVENIMENTI PIU' RILEVANTI RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI O L'INSORGERE DI PERICOLI O RISCHI RILEVANTI IN MATERIA.

Le SOCIETA' inoltre hanno istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

Il Consiglio di Amministrazione di DMF PHARMA FOODAR SRL e quello di DIFASS INTERNATIONAL SPA hanno conferito all'Amministratore Delegato/i poteri di firma relativamente agli adempimenti ordinari nei rapporti con gli istituti di credito.

Analogo potere compete all'amministratore unico di BIFARMA.

6. LE PROCEDURE OPERATIVE DELLE SOCIETA'

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, le SOCIETA' dispongono di una serie di procedure, talune in via di implementazione, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

Tali procedure sono state adottate nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria nonché avuto riguardo alle certificazioni conseguite ed ai manuali di autocontrollo approvati dalle SOCIETA'.

7. IL CONTROLLO DI GESTIONE

DMF PHARMA FOODAR SRL ha istituito una separata funzione di controllo di Gestione (Head of Business Control) che tuttavia, ad oggi, stante la ristrettezza di personale alle dipendenze, è ricoperta dalla medesima risorsa che si occupa di Amministrazione & Finanza. Detto controllo è pertanto direttamente affidato alla funzione Amministrazione & Finanza ed è supervisionato dal CEO che si avvale del controllo esterno dell'Advisor. E' in corso il processo di separazione delle funzioni anche in termini di risorse attraverso la gestione di un percorso di formazione e affiancamento dell'attuale

IT Specialist e che a fine del percorso formativo potrà subentrare formalmente ai fini della separazione del controllo di gestione dall'area Amministrazione.

DIFASS INTERNATIONAL SPA ha invece da tempo sostanzialmente soppresso la funzione interna di controllo di gestione, avendo affinato procedure tali da rendere non più necessaria tale attività.

Tutte le SOCIETA' predispongono un budget previsionale annuale, sia economico che finanziario. Esso costituisce strumento di programmazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali, approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico.

La funzione amministrazione, di concerto con il CEO/amministratore unico, esamina periodicamente gli scostamenti rispetto al dato di volta programmato, ponendo in essere, se richiesti, i necessari correttivi, che si traducono nella espressa autorizzazione del CEO/amministratore unico di spese extra-budget, ovvero in modifiche del budget nell'ambito delle eventuali revisioni periodiche apportate allo stesso.

8. In questo modo, i dati economici relativi all'azienda sono sempre sotto stretto controllo, a tutela del patrimonio aziendale, così da evitare il sostenimento di spese impreviste o, peggio, anomale, ciò che determinerebbe una debolezza nel sistema 231. **IL CODICE ETICO DELLE SOCIETA'**

8.1 Elaborazione e approvazione del Codice Etico

Le SOCIETÀ curano, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di integrità.

In questo contesto, le Società intendono profondere notevoli sforzi nel garantire un'adeguata formazione del personale dipendente. Tale formazione è incentrata sulla condivisione della propria cultura d'impegno, correttezza e rispetto delle regole.

A tal fine le Società hanno adottato un Codice Etico unitario con lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

Le Società hanno provveduto, dunque, a distribuire a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che hanno relazioni professionali con esse il Codice Etico che costituisce una guida alle *policy* aziendali e ai requisiti di legalità che governano le condotte della Società.

Il Codice Etico si ispira e conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria, laddove applicabili, nonché al Codice Deontologico di Farmindustria nella versione rilasciata il 23 ottobre 2012 e successivamente aggiornata.

Il predetto Codice Etico riportato in allegato quale parte integrante del Modello, costituisce l'unico riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività delle Società ai fini del Decreto n. 231 del 2001.

8.2 Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico.

Il Codice Etico delle SOCIETA' indica i principi generali e le regole comportamentali cui le Società riconoscono valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso.

Tali sono gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori, i dipendenti, (di seguito indicati quali Personale, ovvero tutto il personale che ha un ruolo attivo di responsabilità all'interno del modello 231 ed è integrato nei processi interni), e tutti coloro che pure esterni alle SOCIETA' operano direttamente o indirettamente per conto delle stesse (es. agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito indicati quali Terzi Destinatari).

I Destinatari sopra indicati sono tenuti a osservare e far osservare, per quanto di propria competenza, i principi contenuti nel Codice Etico.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a *standard* etici particolarmente elevati e improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli *stakeholders* e di preservare l'immagine e la reputazione delle SOCIETA', assicurando, nel contempo, un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, che a quelle relative ai rapporti internazionali.

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso:

- una parte introduttiva nel cui ambito sono anche indicati i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici di riferimento, ovvero i valori cui le SOCIETA' danno rilievo nell'ambito della propria attività d'impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Codice;
- le norme e di principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di destinatari;
- le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'OdV.

Verranno di seguito indicati, in estrema sintesi, i principi, le norme di comportamento, gli obblighi di comunicazione, le modalità di attuazione e di controllo sul rispetto del Codice Etico, fermo restando che la completa disciplina di tali aspetti è contenuta nel Codice stesso, allegato al presente Modello e che ne costituisce parte integrante.

8.3 I principi etici generali che regolano l'attività delle Società

Nella prima sezione del Codice Etico sono individuati i principi generali che regolano l'attività delle SOCIETA' .

Esse hanno, infatti, avvertito l'esigenza di formalizzare in modo chiaro ed esaustivo i principi cui riconoscono valore etico primario e assoluto.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate.

- la responsabilità ed il rispetto delle leggi;
- la correttezza;
- l'imparzialità;
- l'onestà;
- l'integrità;
- la trasparenza;
- la responsabilità nei confronti dei pazienti;
- l'efficienza;
- la concorrenza leale;

- la tutela della *privacy*;
- lo spirito di servizio;
- il valore delle - persone;
- i rapporti con gli enti locali e le istituzioni pubbliche;
- i rapporti con la collettività e la tutela ambientale;
- i rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici;
- i rapporti con gli operatori internazionali;
- la tutela della personalità individuale;
- la tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato;
- il controllo e la trasparenza contabile.

Per quanto attiene DMF PHARMA FOODAR, tali principi fondamentali che hanno valore etico primario e assoluto si integrano con i valori aziendali identificati quali fondamento del Sistema di Gestione Qualità, certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015, ovvero:

- Eccellenza nel prodotto e nel servizio
- Focalizzazione sul Cliente
- Passione per l'innovazione
- Miglioramento continuo

Tali valori, sebbene non formalizzati in una procedura di qualità, sono assolutamente assunti anche in seno a DIFASS INTERNATIONAL SPA..

8.4 Principi e norme di comportamento

Le Società hanno riservato un'apposita sezione del Codice Etico alle norme e ai principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività d'impresa, indicando, per ciascuna categoria di soggetti Destinatari del Modello, le norme e i principi di comportamento da seguire da parte dei componenti degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Terzi Destinatari.

8.4.1 Principi e norme di comportamento per i componenti degli Organi Sociali

I componenti degli Organi Sociali, in ragione del ruolo fondamentale da essi rivestito, anche qualora non siano dipendenti della Società, sono tenuti a rispettare le previsioni del Codice Etico.

In particolare, nello svolgimento della loro attività, essi devono tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei confronti di qualunque interlocutore sia esso pubblico o privato.

Ugualmente, devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti delle Società e astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse. Devono inoltre far uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio.

8.4.2 Principi e norme di comportamento per il Personale

Il Personale deve uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi espressi dal Codice Etico e alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.

In via generale, il personale delle Società deve evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via potenziale, a integrare alcune delle fattispecie di reato richiamate nel decreto, nonché a collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e di vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

È inoltre prescritta la trasmissione, in favore dell'OdV delle comunicazioni ivi indicate, tra le quali assume particolare rilevanza la segnalazione delle eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Nella sezione relativa al personale inoltre sono illustrate le norme e i principi comportamentali dettati con precipuo riguardo a particolari questioni e a specifici settori della vita aziendale.

Conflitto di interessi

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con le Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel

migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

Rapporti con la Pubblica Autorità

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità, la trasparenza e l'integrità dell'operato della Società.

Al personale delle Società è fatto divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità d'impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

Rapporti con clienti e fornitori

Il Personale delle Società deve improntare i rapporti con clienti e fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo in precipuo conto le previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività, nonché gli specifici principi etici su cui è improntata l'attività della Società.

L'informazione scientifica diretta

In materia di informazione scientifica, occorre adottare una condotta improntata ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede.

Con precipuo riferimento all'esigenza di prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, nello specifico ambito dell'attività di informazione scientifica diretta è fatto divieto al Personale delle Società di porre in essere comportamenti o di realizzare iniziative – ivi inclusi il riconoscimento di incentivi di tipo economico o l'assegnazione di materiale didattico, scientifico o promozionale – non conformi al Codice Deontologico di Farmindustria e alle procedure aziendali vigenti ovvero volti – o comunque potenzialmente idonei – a influenzare la libera determinazione degli operatori sanitari.

Congressi, convegni e riunioni scientifiche (incl. Advosory Board)

Le norme e i principi afferenti al settore dei convegni, dei congressi, dei corsi e delle riunioni scientifiche hanno, quale propria precipua finalità, l'obbiettivo di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato delle Società e la massima trasparenza nei rapporti intercorrenti con gli operatori nel mondo scientifico e sanitario.

In questo contesto, l'obbiettivo primario della partecipazione o della organizzazione di convegni, congressi, Advisory Board di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

Inoltre, la partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle Società deve comunque essere connessa al ruolo da esse svolto nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'informazione scientifica o che comunque siano affini e pertinenti all'oggetto sociale, e deve essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.

Sotto un profilo più strettamente comportamentale, il personale delle Società deve evitare di porre in essere comportamenti o di realizzare iniziative non conformi al Codice Deontologico di Farmindustria, laddove applicabile, e alle procedure aziendali vigenti ovvero volti – o comunque potenzialmente idonei – a riconoscere anche in via indiretta, vantaggi, utilità o trattamenti di favore indebiti agli operatori del mondo scientifico e sanitario.

I rapporti dell'industria con il mondo scientifico e sanitario

I rapporti del Personale delle Società con gli operatori del mondo scientifico e sanitario devono essere improntati ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede.

Nell'ambito delle attività di collaborazione con il mondo scientifico, occorre garantire la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità delle iniziative, le quali devono essere ispirate alla divulgazione scientifica e al miglioramento delle conoscenza professionale, nonché svolte in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale.

Sotto un profilo più strettamente comportamentale, al personale delle Società è fatto divieto di porre in essere comportamenti o di realizzare iniziative non conformi al Codice Etico, al Codice Deontologico di Farmindustria quanto meno nelle parti riferibili anche all'attività delle Società, e alle procedure aziendali vigenti ovvero volti – o comunque potenzialmente idonei – a riconoscere anche in via indiretta, vantaggi, utilità o trattamenti di favore indebiti agli operatori del mondo scientifico e sanitario.

Partecipazione alle gare

Per quanto afferisce alle gare a cui partecipano le SOCIETÀ è prescritto l'obbligo di agire nel rispetto di principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

A tale fine, il Personale delle SOCIETÀ deve:

- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

Inoltre, in caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre:

- garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

Più in generale, le Società assicurano il più puntuale rispetto della disciplina dettata dal Codice degli Appalti Pubblici e successivi provvedimenti, sia per quanto attiene alla partecipazione a gare che a forniture pubbliche.

Obbligo di aggiornamento

Nello svolgimento della loro attività per conto delle SOCIETA' tutti i dipendenti sono tenuti a mantenere sempre un elevato grado di professionalità.

Tutti i dipendenti inoltre, in relazione al loro specifico ambito di competenza, sono tenuti a un costante aggiornamento.

A presidio di questo obbligo, con particolare riguardo a DMF PHARMA FOODAR, le procedure adottate ai fini della Certificazione di Qualità di cui si è detto sopra garantiscono una migliore tracciabilità di tale attività, restando fermo che la formazione del personale costituisce preciso obbligo di tutte le SOCIETA'.

Riservatezza

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie e informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito delle SOCIETA', solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro e nel rigoroso rispetto dei contratti che, a vario titolo, li lega alle SOCIETA', nonché degli eventuali contratti di riservatezza specificatamente stipulati

Al riguardo, si dà atto che le SOCIETA' hanno implementato le procedure rese necessarie dall'adozione in Italia del decreto GDPR (Regolamento UE 2016/679); con particolare riguardo a DIFASS INTERNATIONAL SPA, tali procedure, nel corso del 2022, hanno formato oggetto di una profonda revisione, per adeguarle alla miglior prassi di settore, avuto riguardo al settore di appartenenza.

Diligenza nell'utilizzo dei beni della società

Il Personale deve proteggere e custodire i valori e i beni delle Società a esso affidati e contribuire alla tutela del patrimonio delle Società in generale, evitando

situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali delle Società.

Tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza

Gli Organi Sociali, il Management, il Personale dipendente, i Collaboratori esterni sono tenuti ad adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società.

Inoltre, le SOCIETA' assicurano il regolare funzionamento dei propri organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà, sia in sede assembleare che nell'ambito dell'organo amministrativo; è dunque imposto il rigoroso rispetto delle procedure interne predisposte a tal fine dalle SOCIETA' e/o, comunque, l'adozione di comportamenti coerenti con tale principio.

In particolare, con riferimento alla formazione del bilancio, le SOCIETA' considerano la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione.

Salute, sicurezza e ambiente

Le Società affrontano il futuro avendo come valori primari le politiche per la sicurezza e la tutela ambientale.

Tutto il personale delle Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

8.4.3 Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari

Il Modello e il Codice Etico si applicano anche ai soggetti, esterni alle SOCIETA', che operino, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obbiettivi delle stesse (a titolo esemplificativo si indicano procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali).

Tali soggetti possono essere obbligati, mediante l'inserimento nei contratti o nelle lettere d'incarico di un'apposita clausola, al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico; in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al rispetto dei principi etici di riferimento e al rispetto delle norme di comportamento dettate per il Personale delle SOCIETÀ'. L'assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del Codice Etico delle SOCIETÀ salvo casi espressamente motivati, non permetterà di concludere e/o proseguire alcun rapporto con il soggetto terzo. A tale fine è previsto, ove ritenuto opportuno, l'inserimento nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del terzo di conformarsi pienamente al Codice Etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, la diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

8.5 Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del Codice Etico devono adempiere a precisi obblighi di informazione, il cui oggetto è puntualmente specificato nello stesso Codice Etico, nei confronti dell'OdV, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di legge o di regolamento, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne.

Le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate sia a mezzo e-mail che per iscritto.

In ogni caso l'OdV assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque penalizzazioni, assicurandone quindi la riservatezza (salvo che eventuali obblighi di legge impongano diversamente).

In connessione a quanto sopra, le SOCIETA' hanno altresì istituito una procedura per la degnazione di violazioni rispettosa della cd. Disciplina "Whistleblowing".

8.6 Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione e il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'OdV nominato dalle singole SOCIETA', il quale è tenuto, tra l'altro, a:

- controllare il rispetto del Modello e del Codice Etico nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione di reati previsti nel Decreto n. 231 del 2001;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali che alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o di una condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione del Modello e del Codice Etico;
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e /o aggiornamento;
- collaborare nella predisposizione e attuazione del piano di comunicazione e formazione etica;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

Ricevuta la segnalazione della violazione, gli Organi Aziendali indicati nel Sistema Disciplinare si pronunciano in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'OdV, attivando le funzioni aziendali di volta in volta competenti all'effettiva applicazione delle sanzioni.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove esistenti e applicabili.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE DELLE SOCIETA'

9.1 L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità delle Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Le Società hanno quindi adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamenti vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono soggette a sanzione tanto le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli, commesse dai soggetti in posizione apicale, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, quanto le violazioni poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto delle Società.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi a oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

9.2 La struttura del sistema disciplinare

Verrà di seguito sintetizzato il Sistema Disciplinare comunemente adottato dalle SOCIETA'.

Per la disciplina completa di tale sistema si rimanda al documento allegato al presente Modello che costituisce parte integrante di esso.

In ossequio alle disposizioni del Decreto n. 231 del 2001, le SOCIETA' si sono dotate di un Sistema Disciplinare checon riferimento alla società DMF PHARMA FOODAR, è messo a disposizione dei dipendenti nel sistema DIGITAL ISO aziendale.

Il Sistema Disciplinare ora descritto si articola in quattro sezioni.

Nella prima sezione sono indicati i soggetti possibili destinatari delle sanzioni ivi previste, suddivisi in quattro differenti categorie:

- Amministratori, Sindaci e Revisori;
- Dirigenti;
- Quadri e Impiegati;
- Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello (es. agenti, fornitori, consulenti, *partner* commerciali).

Nella seconda sezione sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, suddivise in quattro differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree indicate come *strumentali*, ovvero di violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle *aree a rischio di reato* o alle *attività sensibili* indicate nel Modello, ovvero di violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività delle Società, ovvero delle violazioni di cui al punto 1 se recidivanti;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni idonee a integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, ovvero di violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale alle Società o espongano le stesse a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee a ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità delle Società ai sensi del Decreto, ovvero di violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da ledere irreparabilmente il

rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nella terza sezione sono indicate, con riferimento a ciascuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- la gravità della condotta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidiva del suo autore.

Nella quarta sezione è disciplinato il procedimento di irrogazione e applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare indicando per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva applicazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà ai soggetti interessati di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti aziendali applicabili.

10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE SOCIETA'

Condizione per esonerare le SOCIETÀ dalla responsabilità prevista nel Decreto è l'aver affidato ad un ADVISOR INDIPENDENTE dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli. Tale Advisor prende il nome di Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

Sia DIFASS INTERNATIONAL che DMF PHARMA FOODAR, essendo già stato compiutamente adottato il Modello, hanno proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, costituito quale organo unipersonale per entrambe le Società.

Unitamente al Modello Organizzativo, il Consiglio di Amministrazione di DIFASS INTERNATIONAL e DMF PHARMA FOODAR ha altresì adottato il documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" che costituisce parte integrante del Modello stesso. Nel documento sono regolamentati i profili di primario interesse in merito all'OdV, tra i quali:

- il numero dei membri e la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e di durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi: a) dall'OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali; b) nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV.

Nel rinviare per la specifica trattazione di ciascun aspetto al predetto Statuto, ci si sofferma di seguito su alcuni dei profili indicati.

10.1 La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti

La nomina dell'ODV è intervenuta nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria. Come premesso, la scelta è ricaduta per un OdV a composizione monocratica, formato da un professionista Professore universitario esperto in tematiche di *compliance*.

L'OdV è tenuto a riportare tanto all'Amministratore Delegato, quanto al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, ove nominati, secondo le tipologie di *reporting* disciplinate espressamente nello Statuto, cui si rimanda.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'OdV si caratterizza per i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'OdV è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o all'attività dell'Ente, potrebbero lederne l'obbiettività di giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Si sottolinea, peraltro, che all'OdV è riconosciuta la facoltà di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di *budget*, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni;
- continuità d'azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato *budget* e di adeguate risorse. La continuità d'azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso le Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, e dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio;
- onorabilità e assenza di conflitti di interesse: tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento a amministratori e membri del Collegio Sindacale.

10.2 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento.

In via generale spettano all'OdV i compiti di:

1) verifica e vigilanza sul Modello, che comportano:

   - la verifica circa l'adeguatezza del Modello, ossia la verifica in ordine alla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
   - la verifica circa l'effettività del Modello, ossia in ordine alla rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
   - il monitoraggio dell'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche e i relativi *follow up*. In particolare, la ricognizione delle attività aziendali è volta al principale scopo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
   - l'attivazione delle strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;

2) aggiornamento del Modello, ovvero;

   - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) informazione e formazione sul Modello, ovvero;

   - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
   - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
   - riscontrare con tempestività, anche mediante l'eventuale predisposizione di pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi in relazione alla corretta interpretazione e/o al concreto funzionamento delle attività proceduralizzate nel Modello;

4) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

   - assicurare il puntuale adempimento, da parte di tutti i soggetti interessati, delle attività di *reporting* afferenti al rispetto e alla concreta attuazione del Modello;
   - esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse alla concreta attuazione del Modello;
   - informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai risultati e alle attività programmate;
   - segnalare agli organi competenti, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti ritenuti responsabili, se del caso proponendo le sanzioni ritenute più opportune;
   - fornire il necessario supporto agli organi ispettivi in caso di controlli posti in essere da soggetti istituzionali (ivi compresa la Pubblica Autorità).

Per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà di:

- effettuare anche a sorpresa tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti delle Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove sia ritenuto necessario, l'audizione delle risorse che possano fornire informazioni o indicazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza, dell'ausilio di tutte le strutture delle Società ovvero di consulenti esterni;

- disporre, per ogni esigenza collegata al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate in suo favore dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

A completamento di quanto previsto nel documento denominato 'Statuto dell'Organismo di Vigilanza'' approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, l'OdV, una volta nominato, può eventualmente predisporre un proprio regolamento interno volto a disciplinare le concrete modalità con cui esercita la propria attività.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, saranno del caso disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dal'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. modalità di verbalizzazione delle riunioni etc.).

10.4 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

10.4.1 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2 lettera d), del Decreto n. 231 del 2001 impone la previsione nel Modello di Organizzazione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle strutture ritenute a rischio di reato allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi

informativi verso l'OdV, per ciascuna area a rischio di reato e per ciascuna area strumentale.

L'obbligo d'informazione grava sui membri del Consiglio di Amministrazione, sui membri del Collegio Sindacale, qualora presente, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalle Società. L'obbligo d'informazione ha a oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico ed eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.

L'OdV deve comunque essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai Terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

La violazione del presente obbligo d'informazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

a) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
    - eventuali richieste e offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
    - eventuali scostamenti significativi e ingiustificati del *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
    - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
    - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente le Società, i dipendenti o i componenti degli organi sociali;

- le richieste di assistenza legale inoltrate alle Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;

b) relative all'attività delle Società che possono assumere rilievo in ordine all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui le Società hanno partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

L'OdV nel corso dell'attività d'indagine che segue alla segnalazione deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

Le SOCIETÀ al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attivano gli opportuni canali di comunicazione dedicati e precisamente un'apposita casella di posta elettronica (odv@dmffoodar.it, odv@difass.com). Le segnalazioni possono anche essere inoltrate per iscritto anche in forma anonima.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto sub b).

Il flusso informativo è integrato da riunioni periodiche (almeno una all'anno) tra OdV e altri organi di controllo interno.

Ogni informazione, segnalazione o *report* previsti nel Modello è conservata dall'OdV in un data base informatico o cartaceo per un periodo minimo di dieci anni. L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV.

Per quanto riguarda DMF PHARMA FOODAR la gestione dei Report è stata digitalizzata attraverso l'ausilio del Sistema Qualità Digitaliso. In dettaglio, è stata predisposta nel sistema una infrastruttura che ricalca la struttura del modello con la mappatura di tutte le parti speciali e le relative aree di rischio. I soggetti deputati a relazionare periodicamente all'OdV caricheranno i report in questa specifica area del Sistema, alla quale l'OdV accede in qualsiasi momento. Ad oggi la funzione Qualità fa da tramite tra le funzioni aziendali deputate alla compilazione dei Report e il personale delegato dall'OdV per il controllo semestrale della reportistica.

L'accesso da parte di soggetti diversi dai componenti dell'Organismo deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

10.4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del vertice aziendale.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità a esso connesse.

All'OdV sono assegnate due tipologie di *reporting*:

- la prima direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare l'OdV:

- qualora necessario, riferisce trimestralmente al CEO sull'attività svolta e sull'esito della stessa, sulle segnalazioni ricevute, sugli interventi correttivi e/o migliorativi attuativi sul Modello;
- riferisce annualmente (per iscritto) al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci sull'attività svolta nel periodo e sull'esito della stessa, sulle eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alle Società, sia in termini di efficacia del Modello, sui necessari interventi e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e sul loro stato di realizzazione, sulle attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e di risorse.

- deve relazionarsi con gli OdV delle società controllate e collegate, nonché con quello nominato da Casa Madre.

Annualmente l'organismo presenta agli stessi Organi Societari il piano delle attività per l'anno successivo.

L'attività di *reporting* ha comunque a oggetto:

- l'attività in generale svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi necessari o semplicemente migliorativi da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative e/o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri con gli Organi Societari cui l'organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo.

L'OdV comunica inoltre con immediatezza a colui che esercita la revisione dei conti le eventuali irregolarità riscontrate nel corso della propria attività in relazione alle materie di interesse di questa.

Esso deve coordinarsi inoltre con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi specifici profili.

Come si è già sottolineato, gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'organismo (es. modalità di nomina, durata in carica, voto e delibere) sono disciplinati dallo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Società.

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

11.1 L'informazione sul Modello e sui protocolli connessi

Le SOCIETA' promuovono la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nei Protocolli a esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente dal legale rappresentante agli organi sociali, a tutti i soggetti apicali e ai dipendenti della Società anche mediante messa a disposizione sul sistema DIGITAL ISO aziendale, salvo il rispetto delle normative a tutela della segretezza dei processi aziendali; per quanto riguarda i terzi, il Modello, opportunamente omissato, è messo a disposizione sul sito Internet delle SOCIETA'.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli connessi al Modello, da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con le Società, può essere previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli connessi (es. diffida al rispetto del Modello, risoluzione del contratto).

Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che, oltre ad essere comunicato con una delle modalità già indicate per il modello (consegna a tutti i componenti degli organi Sociali, agli altri soggetti apicali, ai dipendenti, pubblicazione nel Sistema di Gestione Qualità e sito web aziendale), verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

L'OdV pianifica e implementa tutte le ulteriori attività d'informazione che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.

11.2 La formazione sul Modello e sui protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione ovvero di promuovere, monitorare e implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza e una

consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli a esso connessi, al fine di incrementare il rispetto dei valori etici all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (es. corsi, seminari, questionari etc.) le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante approvazione di specifici piani.

I corsi e le altre iniziative di formazione sono differenziati in base al ruolo e alle responsabilità delle unità organizzative interessate ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come *apicali* alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come *a rischio* ai sensi del Modello.

La partecipazione alle citate attività di formazione da parte di tutto il personale interessato rappresenta uno specifico impegno da parte delle SOCIETÀ ed è monitorato dall'OdV.

È comunque prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dei nominativi dei presenti.

Specifici approfondimenti sul tema sono inoltre inseriti nei corsi tenuti ai neoassunti.

11.3 Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico.

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e dei Protocolli connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti le correzioni e gli adeguamenti ritenuti necessari o anche solo opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti e adeguamenti del Modello, o dei Protocolli a esso connessi, sono comunicati dall'OdV agli Amministratori, ai Sindaci e al Revisore, se presenti, nonché agli altri soggetti apicali e ai dipendenti, attraverso apposite comunicazioni mediante la gestione di documenti di sistema, attivando sistemi di controllo delle diverse versioni e tenendo conto delle liste di distribuzione codificate nel sistema qualità; Se necessario, saranno inoltre indette apposite riunioni sugli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

CODICE ETICO COMUNE

DIFASS INTERNATIONAL SPA
BIFARMA SRL
DMF PHARMA FOODAR SRL

DIR1205-MO231CEC.002

Alagna & Partners – Studio Legale
Studio 231®
Bologna, *Palazzo dei Banchi*, Via Pescherie Vecchie, 2.
www.studio231.com

Rev. 002 del Febbraio 2023

-OMISSIS-

STATUTO COMUNE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DIFASS INTERNATIONAL SPA
BIFARMA SRL
DMF PHARMA FOODAR SRL

DIR1205-MO231OVC.002

Alagna & Partners – Studio Legale
Studio 231®
Bologna, *Palazzo dei Banchi*, Via Pescherie Vecchie, 2.
www.studio231.com

Rev. 002 del Febbraio 2023

-OMISSIS-

SISTEMA DISCIPLINARE COMUNE

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DIFASS INTERNATIONAL SPA
BIFARMA SRL
DMF PHARMA FOODAR SRL

DIR1205-MO231SDC.002

Alagna & Partners – Studio Legale
Studio 231®
Bologna, *Palazzo dei Banchi*, Via Pescherie Vecchie, 2.
www.studio231.com

Rev. 002 del Febbraio 2023

-OMISSIS-